

Regolamento per la disciplina degli interventi di riqualificazione volontaria del territorio e compensazione con debiti verso il Comune

(“Baratto Amministrativo”)

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.

Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento di servizi di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

L'art. 24 della legge 11/11/2014, n. 164 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Inoltre la norma prevede l'esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Art. 2 Il “Baratto amministrativo”

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del pagamento di **tributi comunali o quote di tributi di competenza del Comune**, offrendo all'ente comunale e, quindi, alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del “baratto amministrativo”.

Le proposte di collaborazione di cui al presente regolamento possono essere sia formulate in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione sia presentate direttamente dai cittadini, singoli ed associati.

Art. 3 Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini con pendenze tributarie nei confronti del Comune che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- o Essere residenti nel Comune di Caluso,
- o Età non inferiore ad anni 18,
- o Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
- o Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
- o possedere un indicatore ISEE (ordinario) non superiore a € 8.500,00.

Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:

- o Sede legale nel Comune di Caluso,

- o Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Caluso,
- o Essere iscritte nell'apposito Albo Comunale.

I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al primo periodo del presente articolo.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Caluso.

Art. 4 Modalità di attivazione degli interventi

Il Settore Lavori Pubblici, sulla base dell'importo complessivo massimo del "baratto amministrativo" stabilito dall'Amministrazione, di cui viene data evidenza in Bilancio, predispone, come contropartita, un progetto di cui all'art. 24 della legge n. 164 del 2014, contenente proposte di intervento realizzabili con le modalità del "baratto amministrativo".

I cittadini, singoli o associati, possono autonomamente presentare ulteriori proposte di intervento nell'ambito di quelli indicati all'art. 24 della legge 11/11/2014, n. 164. Le proposte di collaborazione sono esaminate dagli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

Le proposte di collaborazione comunque formate sono sottoposte al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

Annualmente la Giunta dovrà definire l'importo complessivo massimo del "baratto amministrativo", le modalità ed i termini di richiesta ed i criteri per definire la valutazione delle prestazioni.

E' facoltà del Responsabile del Settore Lavori Pubblici di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione degli interventi.

L'attività assegnata al richiedente il "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a/con terzi.

Ai fini della compensazione o riduzione dell'importo del debito tributario, gli uffici comunali devono preventivamente quantificare il valore delle proposte di intervento con una loro valutazione. Allo stesso modo provvedono alla rendicontazione delle attività svolte per certificarne la regolare esecuzione e conclusione.

Il mancato rispetto del programma di intervento o la mancata conclusione dello stesso nei termini e tempi previsti è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 5 Graduatoria dei destinatari del baratto amministrativo

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" fissato dall'Amministrazione, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

Punteggio

ISEE sino a € 5.000,00 punti 3

ISEE sino a € 8.500,00 punti 1

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) punti 3

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) punti 1

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto punti 2

I nuclei mono parentali con minori a carico punti 3

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico punti 4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare) punti 2

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda punti 1

Art. 6 Obblighi del destinatario del "baratto amministrativo"

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo volontario, prestando il proprio supporto in modo

spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza *"del buon padre di famiglia"* e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa svolta con spirito di volontariato, il numero delle proposte di intervento attivate ogni anno dovrà essere contenuto e, in ogni caso, l'attività prestata non può essere retribuita in altra forma se non la compensazione con i debiti verso il Comune.

Art. 7 Obblighi del Comune

Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale, il corso di formazione sulla sicurezza adeguato per le attività da svolgere e la copertura assicurativa.

Il Comune, nell'ambito dei progetti di intervento da approvare, può altresì concordare di provvedere a fornire direttamente i materiali necessari all'esecuzione degli interventi con oneri a proprio carico.

Le ore impiegate per la formazione non sono considerate come attività valida ai fini del *"baratto amministrativo"*.

Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Art. 8 Prevenzione dei rischi

Ai destinatari del *"baratto amministrativo"* devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I destinatari del *"baratto amministrativo"* sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al periodo precedente nonché delle modalità di intervento indicate.

Art. 9 Disposizioni finali e transitorie

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.